

COMUNE di TARSIA

(Provincia di Cosenza)

Prot. N. 3992

ORDINANZA N. 112/2021

SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE PER RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

IL SINDACO

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è stato dichiarato e prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020 che prevede misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-2019 (Coronavirus) e da ultimo il decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

Visti i D.P.C.M. con i quali sono state adottate ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Calabria recanti "Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 delle legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

Viste le Ordinanze del Ministero della Salute, con le quali sono impartite ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

Evidenziato che la ratio delle misure di cui sopra è quella di preservare il territorio da assembramenti di persone che possano favorire il diffondersi del virus Covid-19 per contagio in un'ottica sempre più radicale;

Preso Atto dell'evolversi della situazione epidemiologica nel Comune di Tarsia che delinea una situazione di diffusione del virus Covid-19 così da evidenziare il rischio di una vera e propria emergenza sanitaria che impone la necessità e l'urgenza di intervenire a tutela del diritto alla salute pubblica;

Richiamata la propria Ordinanza n. 68 del 24/05/2021 con la quale veniva disposta la chiusura delle attività didattiche nei giorni 25, 26, 27, 28 e 29 Maggio 2021;

Dato Atto delle interlocuzioni avute con la Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale di Terranova da Sibari e con la Scuola dell'Infanzia Paritaria San Francesco, circa la decisione di prorogare l'attività didattica in presenza, del plesso scolastico di Tarsia e della scuola paritaria, tenuto conto del numero di persone poste in isolamento fiduciario nonché di contatti con positivi di alcuni ragazzi che frequentano la scuola;

Ritenuto pertanto necessario applicare immediatamente tutte le misure preventive e di contenimento al fine di prevenire la diffusione di Covid-19, impedendo comportamenti che possano determinare un possibile contagio;

Considerato che, nella propria qualità di "Autorità sanitaria locale", il Sindaco è investito del compito di salvaguardare e tutelare la salute pubblica su tutto il territorio comunale;

Visti:

l'art. 32 della legge n. 833/1978; l'art. 117 del D.lgs. n. 112/1998;

l'art. 50 e l'art. 54 del T.U. sugli Enti locali del 18 agosto 2000, n. 267;

il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa;

Di precludere, nei giorni 31 Maggio e 01 Giugno 2021, ogni attività didattica in presenza, presso tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel polo scolastico di Tarsia – Viale Cassiani, nonché nella Scuola dell'Infanzia Paritaria San Francesco.

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale e la massima diffusione tramite i canali telematici dell'Ente;

La trasmissione in copia del presente provvedimento a:

Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Terranova da Sibari;

Scuola dell'Infanzia Paritaria San Francesco - Tarsia;

Prefettura UTG Cosenza;

Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza U.O.C. Dipartimento di Prevenzione;

Stazione Carabinieri di Terranova da Sibari;

Polizia Municipale;

Uffici Comunali interessati.

AVVISA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla pubblicazione All'Albo Pretorio dell'atto stesso ai sensi del d.lgs. n. 104/2010, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla stessa pubblicazione ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.

Il Servizio di Polizia locale, unitamente alle altre forze dell'ordine, è incaricato di curare l'esatto adempimento della presente ordinanza.

Tarsia, 28/05/2021

IL SINDACO

F.to Avv. Roberto Ameruso